

ORDINE DEGLI PSICOLOGI - CONSIGLIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

(approvato nella seduta del 1/4/2019)

PREMESSA

Il presente Regolamento si propone di disciplinare il procedimento di riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 12 comma I della L. n. 56 del 1989 (l'Ordine Regionale "deve provvedere agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette) e di quanto previsto dall'art. 28, comma 6, lett. h) della medesima legge (il Consiglio Nazionale "determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo.... I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine").

1) DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D'ISCRIZIONE

Per contributo annuale di iscrizione s'intende la somma che ogni iscritto all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia deve pagare ogni anno a partire dall'anno solare successivo a quello di iscrizione, fino al momento della cancellazione.

2) DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

Entro il 31 dicembre dell'anno n-1 il Consiglio Regionale dell'Ordine definisce con proprio atto l'importo del contributo relativo all'anno n, secondo le delibere assunte dal Consiglio Nazionale.

Pertanto, in mancanza di deliberazioni da parte di quest'Organo entro il 31 dicembre, ex art. 28, comma 6, lett. h) L. n. 56 del 1989, l'Ordine Regionale è tenuto a rinviare le proprie decisioni fino al momento in cui il Consiglio Nazionale non si sia pronunciato.

3) SCADENZA DEL VERSAMENTO

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia è il **28 febbraio** di ciascun anno.

Il Consiglio, in casi eccezionali, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza dandone comunicazione a tutti gli Iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.

4) TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Tutti gli Iscritti all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia fino al 31 dicembre dell'anno n-1 sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all'anno n, tranne coloro che siano stati cancellati o abbiano presentato domanda di cancellazione entro il 31 dicembre dell'anno o, al più tardi, entro la prima riunione consigliare dell'anno successivo; costoro sono esonerati dal pagamento relativo all'anno in cui avviene la cancellazione.

Solo in casi eccezionali ed opportunamente motivati, il Consiglio può valutare la possibilità di esonerare dal pagamento gli iscritti che presentino domanda di cancellazione successivamente alla citata data di scadenza.

Salvo diversi accordi tra gli Ordini Regionali/Provinciali, accordi di cui sarà data comunicazione all'Iscritto, in caso di trasferimenti da/per altro Ordine valgono le disposizioni di seguito elencate:

- a) i provenienti da altro Ordine Regionale, iscritti all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia entro il 31 dicembre, sono tenuti a pagare il contributo annuale, relativo all'anno successivo, all'Ordine del Friuli Venezia Giulia;
- b) gli iscritti che hanno richiesto all'Ordine del Friuli Venezia Giulia il nulla osta per il trasferimento ad un altro Ordine Regionale sono tenuti a pagare il contributo annuale dell'anno n al nuovo Ordine di appartenenza solo se risulteranno iscritti a quest'ultimo entro il 31 dicembre dell'anno n-1. In caso contrario il pagamento del contributo annuale è dovuto all'Ordine di provenienza ovvero quello del Friuli Venezia Giulia.

5) CANCELLAZIONE DALL'ALBO E DECADIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

In base all'art 11 della Legge n. 56 del 1989, la cancellazione dall'Albo, se non pronunciata d'ufficio, per decesso o su richiesta del pubblico ministero, può avvenire soltanto su richiesta espressa dell'interessato. L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

Gli iscritti che intendano trasferirsi ad altro Ordine Regionale devono essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ordine del Friuli Venezia Giulia.

L'accoglimento della istanza di cancellazione dall'Albo pervenuta da un iscritto non in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione dovute all'Ordine non comporta in alcun modo rinuncia al recupero delle stesse e, difatti, l'Ordine si riserva di richiederle anche a mezzo di apposite procedure di riscossione coattiva.

6) AVVISI DI PAGAMENTO

Entro un mese dalla data di scadenza, l'Ordine invia l'avviso per la riscossione del contributo annuale a tutti gli Iscritti titolari dell'obbligo di pagamento. L'avviso riporta:

- l'indicazione dell'importo
- la data di scadenza
- le modalità per effettuare il versamento

L'Ordine del Friuli Venezia Giulia non è responsabile per eventuali disguidi di recezione mail/pec o postali dovuti ad eventuali variazioni di posta elettronica o residenza non comunicate dall'Iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito della corrispondenza.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri recapiti, l'Iscritto è tenuto a compilare l'apposito boxino pubblicato in area riservata del sito dell'Ordine. L'Iscritto è altresì tenuto ad accertarsi che detto invio abbia avuto esito positivo.

Sul sito dell'Ordine verranno pubblicate tutte le informazioni necessarie per effettuare il pagamento del contributo ed esclusivamente in area riservata del sito il codice identificativo univoco di ciascun iscritto.

7) VERIFICA PAGAMENTI

Dopo le opportune verifiche l'Ordine provvede, entro il 30 novembre di ogni anno, all'invio di un sollecito di pagamento informale (via email o pec o posta ordinaria) a tutti gli iscritti che non risultano avere provveduto al versamento della quota annuale invitandoli a corrispondere l'importo dovuto entro il 31/12.

Agli iscritti con una o più annualità pregresse ancora da saldare, l'Ordine, effettuata le opportune verifiche, invia una raccomandata a/r di sollecito di pagamento entro il 30 giugno di ogni anno.

Nel caso di più di due annualità da pagare, escluso l'anno corrente, l'Ordine invia un'ulteriore raccomandata a/r di sollecito comprensiva di avviso di sospensione entro il 31 ottobre di ogni anno, prima di procedere a quanto specificato al successivo punto 8) del presente regolamento.

Si ricorda che in base alla legge le ricevute di pagamento sono da conservare per almeno i 5 anni successivi alla data di pagamento e devono essere esibite in caso di richiesta dell'Ente.

8) SANZIONI DISCIPLINARI PER ISCRITTI MOROSI

In base all'art. 26 comma 2 L. 56 del 1989, gli Iscritti morosi da oltre due anni sono soggetti alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione. L'applicazione di tale sanzione avverrà secondo il procedimento di cui all'art.27 della legge 56 del 1989 e del Regolamento interno.

L'indicazione della sanzione, ove applicata, viene riportata sull'Albo.

La sospensione viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'Iscritto dimostra di aver corrisposto all'Ordine tutti i contributi annuali dovuti.

I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

In casi eccezionali, è facoltà del Consiglio conciliare il pagamento dei contributi di iscritti sospesi per morosità che presentino richiesta di cancellazione.

9) ASPETTI GESTIONALI E CONTABILI

Entro il 31 gennaio di ciascun anno viene compiuto, con unico atto, l'accertamento delle entrate riferite a tutti i titolari dell'obbligo di pagamento per quanto attiene al contributo annuale.

Entro il 31/01 vengono emesse e sottoscritte le reversali d'incasso per le entrate accertate ai sensi del periodo precedente.

Qualora fosse riscontrata una differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato a

titolo di quota di iscrizione, l'Ordine procederà come segue:

- a) ove sia stato versato un importo superiore al dovuto, l'eccedenza verrà rimborsata all'iscritto mediante bonifico bancario se la cifra versata è superiore o uguale a € 10,00;
- b) ove sia stato pagato un importo inferiore al dovuto, verrà richiesta la somma non corrisposta con apposita comunicazione da inviare via pec o, laddove non sia possibile, via raccomandata;
- c) ove l'iscritto sia moroso per più annualità e corrisponda un importo non sufficiente a coprire l'intero credito, la cifra versata sarà in ogni caso imputata al debito più risaliente (vecchio)